

STATUTO DEL COORDINAMENTO DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

(Approvato dall'Assemblea Soci del 19/03/2025)

Art. 1 ATTIVITÀ

Il Coordinamento delle Società di Mutuo Soccorso del Piemonte e della Valle D'Aosta, svolge la propria attività nel territorio di tali due Regioni, stabilendo e coltivando rapporti ed iniziative di co-progettazione, anche sul piano nazionale ed internazionale, con enti e istituzioni pubbliche e private, in particolare del Terzo Settore, che siano interessati o interessabili ai problemi dell'associazionismo in genere e della mutualità volontaria, nonché con tutti gli organismi che svolgono la propria attività nel campo del volontariato.

Il Coordinamento tutela gli interessi più generali delle Società affiliate, nel pieno rispetto della indipendenza e della autonomia delle singole Società.

Il Coordinamento aderisce alla Fimiv e ne promuove la conoscenza e l'adesione tra le Società affiliate, fungendo da raccordo tra queste ultime e la Fimiv stessa.

Il Coordinamento è assolutamente apartitico.

Art. 2 FINALITÀ

Il Coordinamento non ha scopo di lucro e finalizza le proprie attività, proposte ed interventi alla migliore affermazione morale e sociale delle società che ne fanno parte, nonché alla promozione dei principi della mutualità.

Il Coordinamento si propone inoltre, anche in sinergia con le iniziative della Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso - Ente del Terzo Settore, di promuovere e favorire la ricerca storica sulle società di mutuo soccorso al fine di divulgare e salvaguardare il patrimonio culturale, valoriale e materiale che hanno rappresentato e che ancora oggi rappresentano.

Art. 3 COMPITI

Il Coordinamento ha il compito di:

- a) promuovere la conoscenza e la diffusione dei valori del mutualismo volontario e favorire la nascita e diffusione di strutture mutualistiche;
- b) promuovere tutte le attività perché le Società, nel rispetto delle norme statutarie di ciascuno, realizzino una più larga e partecipata mutualità di rapporti, di scambi, di iniziative e di cooperazione in Italia e in ambito internazionale;
- c) promuovere l'adesione di tutte le Società agli organismi rappresentativi, compresi lo stesso Coordinamento, le Consulte territoriali e a Fimiv;
- d) recuperare la dignitosa collocazione delle Società in rapporto alle esigenze del mondo contemporaneo e alla realtà istituzionale del territorio;
- e) raccogliere le istanze delle Società e rappresentarle alle autorità politiche ed amministrative locali (enti territoriali) e nazionali nonché agli Organismi culturali ed associativi, anche per inserirvi rappresentanze qualificate, laddove si ritenga necessaria ed utile la partecipazione;
- f) adoperarsi per la definizione giuridica, confacente ai bisogni e alla realtà dei tempi correnti, delle SMS, perché queste acquisiscano una chiara qualificazione, anche al fine di essere ammesse a riconoscimenti e provvidenze, compresi quelli di natura fiscale e economica, secondo le leggi vigenti;
- g) adoperarsi per la salvaguardia del patrimonio materiale e valoriale delle società di mutuo soccorso. In particolare, adoperarsi perché le sedi storiche delle Società conservino e recuperino anche la funzione di luoghi di aggregazione per la popolazione del territorio.

Art. 4 SEDE

Il Coordinamento ha la propria sede nella Città di Torino presso gli uffici del Comitato Regionale Piemontese della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

Art. 5 PROVENTI

I proventi con i quali il Coordinamento provvede alla propria attività sono:

1. le quote sociali, ordinarie e straordinarie, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, anno per anno, a carico dei Soci;
2. le somme eventualmente residue dallo svolgimento dei Congressi del Coordinamento o da incontri di studio o seminari;
3. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

I suddetti proventi - e i beni acquisiti con gli stessi - costituiscono il fondo comune (patrimonio) del Coordinamento.

Art. 6 SOCI

La qualità di Socio è conseguibile - a richiesta scritta - da ciascuna Società avente sede in Piemonte o Valle D'Aosta.

Ogni Società è rappresentata nel Coordinamento dal Suo Presidente pro-tempore o da un suo delegato. Possono essere soci onorari personalità nominate dall'Assemblea, su proposta del Comitato di Presidenza. Il Presidente Onorario, nominato dall'Assemblea su proposta del Comitato di Presidenza, è altresì socio onorario del Coordinamento.

Le società non in regola con i contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo perdono ogni capacità d'intervento nella vita del Coordinamento.

Art. 7 ORGANI

Gli organi sociali del Coordinamento sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere.

Tali organi sociali possono essere supportati dalle Consulte territoriali e da una Segreteria Tecnica.

Art. 8 ASSEMBLEA

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, impegnano tutti gli associati.

L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali. In particolare, spetta all'Assemblea deliberare su:

- approvazione del bilancio annuale, consuntivo e di previsione, di regola entro il 30 aprile di ciascun anno e comunque non oltre il 30 giugno. L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;

- elezione del Consiglio Direttivo (eventualmente anche del Consiglio dei Revisori dei Conti e di quello dei Probiviri) nonché nomina e/o revoca dei singoli componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina del Presidente Onorario e di soci onorari nella misura massima di otto;
- modifiche dello Statuto ed eventuale scioglimento del Coordinamento.

Possono partecipare all'Assemblea, oltre al Presidente o al delegato delle singole Società aderenti al Coordinamento in regola con il versamento dei contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo, altri rappresentanti (nel numero massimo di quattro), di ciascuna società aderente, senza diritto di voto, che è espresso dal Presidente o dal suo delegato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Coordinamento, assistito dal Segretario.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che deve tenersi almeno il giorno successivo alla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti. Le deliberazioni concernenti le modifiche allo Statuto e/o lo scioglimento del Coordinamento sono adottate a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto presenti.

La partecipazione all'Assemblea è valida anche in video collegamento.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno sette giorni prima.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno.

L'Assemblea è altresì convocata su richiesta di almeno 1/3 delle Società aderenti al Coordinamento in regola con il versamento dei contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 CARICHE SOCIALI: MODALITÀ DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COMITATO DI PRESIDENZA, COMITATO ELETTORALE, REQUISITI E DURATA

Per il rinnovo delle cariche sociali il Consiglio Direttivo in scadenza nomina, su proposta del Presidente, con anticipo di almeno due mesi rispetto alla scadenza delle cariche, il Comitato Elettorale. Contestualmente il Consiglio Direttivo richiede alle singole Società aderenti al Coordinamento di formalizzare le candidature sia per il Consiglio Direttivo, sia per il Comitato di Presidenza, fissando un termine ultimo per la presentazione delle stesse al Comitato Elettorale, nonché un termine ultimo per il Comitato Elettorale per la predisposizione della lista delle candidature pervenute e ritenute valide.

I componenti del Comitato Elettorale, in numero da 5 a 11, devono essere scelti tra Presidenti di Società aderenti al Coordinamento in regola con il versamento dei contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo e tra i Soci onorari del Coordinamento stesso, garantendo per quanto possibile la miglior rappresentazione geografica delle Società aderenti al Coordinamento.

Il Comitato Elettorale, sulla base delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo, ha il compito di raccogliere tutte le candidature pervenute dalle singole Società aderenti al Coordinamento, sia per il Consiglio Direttivo, sia per il Comitato di Presidenza, formando la lista dei candidati sia per il Consiglio Direttivo che per il Comitato di Presidenza.

Il Comitato Elettorale, sulla base delle candidature raccolte, propone all'approvazione dell'Assemblea la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo nonché la nomina dei componenti del Comitato di Presidenza, da scegliersi fra i componenti del Consiglio Direttivo stesso. Per garantire la migliore rappresentazione geografica e di equilibrio di genere, gli aventi diritto di voto possono esprimere un numero di preferenze fino ad un numero massimo indicato dal Presidente in accordo con il Comitato Elettorale.

Gli eletti alle cariche sociali devono essere Presidenti di Società aderenti o Soci da loro delegati, o Soci onorari.

Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni.

Art. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo rappresenta tutte le Società di Mutuo Soccorso iscritte al Coordinamento. E' formato da 15 a 40 componenti, eletti dall'Assemblea dei Soci, che determina il numero dei Consiglieri. I Consiglieri sono eletti in rappresentanza geografica e di genere delle Società aderenti al Coordinamento, in numero per quanto possibile proporzionale al numero delle Società iscritte.

Il Consiglio per conseguire le finalità di cui all'art. 2:

- delibera le direttive generali ed i programmi di attività, i bilanci di previsione ed i conti consuntivi, proposti dal Comitato di Presidenza;
- fissa date e modalità delle Assemblee dei Soci su proposta del Comitato di Presidenza;
- delibera le quote sociali ordinarie ed i contributi straordinari, su proposta del Comitato di Presidenza;
- nomina, su proposta del Presidente, il Comitato Elettorale.

Il Consiglio Direttivo delibera, salva diversa richiesta di almeno un terzo dei consiglieri presenti, a votazione palese; per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei voti dei presenti in numero non inferiore alla metà più uno dei Consiglieri eletti.

I Consiglieri eletti sono punto di riferimento per le Società del territorio, per fornire informazioni e chiarimenti in attuazione di normative e di iniziative, garantendo un rapporto continuo con il Comitato di Presidenza e con il Presidente del Coordinamento.

Art. 10 BIS CONSULTE TERRITORIALI

Il Coordinamento promuove la costituzione di Consulte Territoriali e l'adeguamento di quelle esistenti alle disposizioni del presente articolo, predisponendo uno Statuto a valersi da modello, curando i rapporti con le medesime.

I Consiglieri eletti di una specifica zona del territorio possono costituire una Consulta di zona, cui possono partecipare tutte le Società di quella specifica zona.

Le singole Società aderenti alla Consulta di zona eleggono a maggioranza il Presidente della Consulta.

I compiti della Consulta Territoriale, in accordo con il Coordinamento, sono:

- rappresentare le Società aderenti presso altri Enti e Organismi del territorio, con la sola esclusione delle Regioni;
- coordinare le attività delle Società aderenti e raccoglierne le istanze;
- promuovere iniziative comuni e sviluppare attività di reciprocità;
- informare le Società aderenti di tutti gli aggiornamenti legislativi anche ai fini dell'acquisizione e/o conservazione della personalità giuridica;
- proporre la creazione di adeguate strutture per la conservazione di archivi storici e sedi museali per l'esposizione di documenti e bandiere delle Società.

Art. 11 COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza svolge la funzione di Governo del Coordinamento.

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e da 8 a 12 componenti nominati dal Consiglio Direttivo. Al suo interno, nomina due Vice Presidenti, rappresentanti rispettivamente delle Società storiche e delle Mutue sanitarie, su proposta del Presidente.

I componenti del Comitato di Presidenza sono eletti dall'Assemblea, su proposta del Comitato elettorale.

Il Comitato di Presidenza potrà invitare a partecipare persone che abbiano competenze e conoscenze utili alle discussioni sugli argomenti all'OdG.

Il Comitato provvede:

- a formulare le direttive generali e i programmi di attività, a predisporre i bilanci di previsione e i bilanci consuntivi con l'ausilio del tesoriere, e li sottopone alla approvazione del Consiglio Direttivo;
- ad assicurare la pratica e la piena applicazione delle decisioni del Consiglio Direttivo;
- a proporre al Consiglio Direttivo la costituzione di uno o più Gruppi di lavoro, per la realizzazione di specifici progetti: ai Gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare i Soci di tutte le Società;
- a nominare al proprio interno una segreteria tecnica per coordinare la elaborazione, la realizzazione e lo stato di avanzamento dei progetti e delle iniziative;
- a proporre con parere vincolante i consiglieri delegati a rappresentare il Coordinamento nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso, nel rispetto dei criteri di rappresentanza territoriale e di specifica competenza professionale. Il Presidente del Coordinamento è Consigliere di diritto del CdA della Fondazione. I Consiglieri delegati a far parte del CdA della Fondazione durano in carica per il tempo previsto dallo statuto della Fondazione. Possono essere revocate e sostituite le nomine secondo le decisioni prese e votate dal Consiglio direttivo del Coordinamento;
- a nominare i rappresentanti presso gli organismi consultivi statali, regionali e locali;
- a definire le direttive per i Consiglieri delegati a rappresentare il Coordinamento presso il CdA della Fondazione, e presso tutti gli organismi consultivi statali regionali e locali;
- a promuovere e convocare convegni regionali e locali e a nominare Commissioni di studi e di lavoro

Art. 12 PRESIDENTE

Il Presidente del Coordinamento è proposto alla votazione del Consiglio Direttivo dal Comitato di Presidenza nella prima riunione del Comitato di Presidenza neo-eletto. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Coordinamento, ne dirige le attività e adotta i provvedimenti necessari per la sua gestione e funzionamento, convoca e presiede il Comitato di Presidenza, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, sia in caso di convocazione ordinaria che straordinaria, esercitando tutte le funzioni ed attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

Il Presidente propone al Comitato di Presidenza la nomina di due Vice Presidenti, in rappresentanza rispettivamente delle Società storiche e delle Mutue sanitarie al fine di favorire la puntuale circolazione delle informazioni.

Il Presidente, in caso di impedimenti temporanei, può essere sostituito nel Comitato di Presidenza e nel Consiglio Direttivo da uno dei due Vice Presidente e, in caso di disaccordo tra questi ultimi, da quello più anziano.

E' in sua facoltà delegare per singole occasioni e/o eventi un Vice Presidente o, a suo giudizio, altro Consigliere o Socio, a rappresentare il Coordinamento o svolgere incarichi speciali per conto e nell'interesse del Coordinamento stesso o stabilire e mantenere contatti e rapporti con altri Enti o Organismi pubblici o privati.

Art. 13 INCARICHI SPECIALI

Su proposta del Comitato di Presidenza il Presidente può nominare:

- a) uno (o più) "Comitati scientifici" anche con soci ordinari delle Società aderenti o di altri cittadini che dimostrino interesse ai fini del Coordinamento, per l'impostazione, la conduzione e la realizzazione di studi, indagini e ricerche d'interesse del Coordinamento o dei Sodalizi;

b) uno o più Gruppi di lavoro, incaricati di ideare, elaborare e realizzare specifici progetti ed iniziative.

Art. 14 TESORIERE

Il Tesoriere cura l'amministrazione dei beni del Coordinamento, provvede alla redazione delle scritture di contabilità, svolge le mansioni di economo e gestisce cassa e banche, elabora il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione da sottoporre alla approvazione del Comitato di Presidenza.

Il tesoriere è nominato dal Comitato di Presidenza, anche tra Soci non Consiglieri.

Art. 14 BIS SEGRETARIO DI PRESIDENZA

Il Segretario è l'organo esecutivo della Presidenza; collabora col Presidente per l'attuazione dei fini istituzionali; per organizzare le strutture degli uffici speciali, per la convocazione delle Riunioni, la preparazione degli OdG, la verbalizzazione delle Riunioni.

E' scelto dal Presidente, anche tra Soci non Consiglieri e proposto alla approvazione del Comitato di Presidenza.

Il Segretario svolge i compiti elencati all'art. 14 ter qualora la segreteria tecnica non sia stata nominata.

Art. 14 TER SEGRETERIA TECNICA

È nominata dal Comitato di Presidenza su proposta del Presidente.

La segreteria tecnica ha compiti di:

- mantenere aggiornato l'elenco delle Società aderenti, curando l'aggiornamento dei dati anagrafici di ciascuna di esse;
- gestire il sito Web del Coordinamento e gli eventuali profili presenti sui vari social network;
- gestire gli archivi del Coordinamento;
- monitorare lo stato di avanzamento di tutti i progetti del Coordinamento, in particolare monitorando i gruppi di lavoro;
- gestire i videocollegamenti;
- gestire i rapporti con le Consulte territoriali.

Art. 15 GRATUITÀ DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite e non è prevista indennità né gettone di alcun genere, salvo la possibilità, nei limiti di disponibilità di bilancio, del rimborso delle spese previamente concordate sostenute per partecipare a Convegni o incontri su mandato del Comitato di Presidenza.

Art. 16 DECADENZE E SOSTITUZIONI

I componenti del Comitato di Presidenza decadono in caso di decesso, dimissioni, particolari impedimenti (gravi infermità) o in caso di assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle riunioni.

In questi casi il Comitato stesso prende atto della decadenza dell'incarico e procede alla cooptazione con persona avente le caratteristiche previste dall'art. 9 del presente Statuto.

In caso di decadenza del Presidente, il Coordinamento sarà retto dal Vicepresidente più anziano per età che provvederà a convocare il Comitato di Presidenza, debitamente integrato nei suoi componenti

a norma delle disposizioni che precedono, per la nomina di un nuovo Presidente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, che rimarrà in carica fino alla naturale scadenza.

Art. 17 PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario del Coordinamento deve corrispondere a persona che, oltre alla militanza nelle Società abbia acquisito alto prestigio, meriti particolari e notoriamente si sia impegnato per la crescita e la migliore affermazione delle Società anche sul piano nazionale.

La nomina del Presidente Onorario è espressa per voto di Assemblea, su proposta del Comitato di Presidenza. Egli rappresenta la continuità storica del Coordinamento, ed è componente di diritto dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidente con diritto di voto.

Art. 18 SOCI ONORARI

I soci onorari del Coordinamento, nella misura massima di otto, possono essere scelti fra persone o enti pubblici o privati che abbiano realizzato opere, interventi o compiuto attività di rilevante interesse sociale o culturale, o che abbiano apportato contributi straordinari al Coordinamento. La nomina dei Soci Onorari è espressa per voto di Assemblea, su proposta del Comitato di Presidenza. I Soci Onorari fanno parte di diritto dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con diritto di intervenire e senza diritto di voto.

Art. 19 CONTROVERSIE - GIURÌ D'ONORE

Ogni controversia che dovesse insorgere in seno al Coordinamento sarà composta e risolta, prima con l'intervento del Presidente e, se del caso, da uno speciale "Giurì d'Onore" composto dal Presidente, dal Vice Presidente più anziano e da un Socio indicato dalla persona interessata alla controversia.

Il Giurì sarà presieduto dal Presidente della Fimiv e in caso di parità tra i voti espressi fra i suoi componenti prevarrà la decisione votata dal Presidente Fimiv.

I Soci si impegnano a rispettare le decisioni del "Giurì d'Onore".

Art. 20 ARBITRATO E COMMISSARIAMENTO DELLE SOCIETÀ' ADERENTI

Ove, in seno alle Società aderenti, dovessero insorgere controversie fra Organi istituzionali, se richiesto, il Coordinamento può intervenire sia per la nomina, a spese del Sodalizio richiedente, di un Commissario per non oltre sei mesi, con incarico di indire e gestire nuove elezioni, sia per la soluzione delle controversie con proprio Giurì d'Onore.